



FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
DA DESTINARSI AGLI ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE PIEMONTE
CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
2. IMPORTO E QUANTITATIVI.....	3
3. DURATA DEL CONTRATTO.....	5
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
4. LOTTO 1: CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO "TRADIZIONALE"	5
5. LOTTO 2: CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO "STRUTTURATO"	6
6. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	6
7. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA A CIASCUN ENTE.....	7
8. ORDINATIVI DI FORNITURA E RICHIESTE DI CONSEGNA.....	8
8.1 <i>ORDINATIVO DI FORNITURA (OdF)</i>	8
8.1.1 <i>Riscontro all'Ordinativo di Fornitura (OdF)</i>	8
8.2 <i>RICHIESTA DI CONSEGNA (RdC) - TERMINI E QUANTITATIVI MINIMI</i>	8
9. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	9
10. VERBALE DI CONSEGNA.....	10
11. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA.....	11
11.1 <i>TERMINI</i>	11
11.2 <i>MATERIALE FORNITO IN SACCHI</i>	11
11.3 <i>MATERIALE FORNITO SFUSO</i>	11
12. RESI.....	11
13. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA.....	12
14. RESPONSABILE DELLA FORNITURA.....	13
15. REPORTISTICA.....	13
16. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI.....	14
16.1 <i>PENALI</i>	14
17. RISOLUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA E DELLA CONVENZIONE.....	16
18. REVISIONE PREZZI.....	17

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo da destinarsi alle Amministrazioni e agli Enti aventi sede nel territorio della Regione Piemonte (di seguito anche solo Amministrazioni).

Nello specifico, tale appalto è suddiviso in 2 (due) lotti, tutti aggiudicabili separatamente.

In particolare, si riporta di seguito il contenuto specifico della fornitura (di seguito anche solo "Prodotti") oggetto di ciascun lotto.

Lotto	Categoria merceologica
1	Conglomerato bituminoso a freddo "tradizionale"
2	Conglomerato bituminoso a freddo "strutturato"

Con riferimento a ciascun lotto, le caratteristiche tecnico-prestazionali dei Prodotti da fornire, pena l'esclusione dalla gara, devono essere conformi ai requisiti minimi, in quanto elementi essenziali, precisati nel Capitolato Tecnico, conformemente alla normativa vigente in materia. In mancanza di particolari prescrizioni, i Prodotti da fornire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Le caratteristiche dei beni potranno subire variazioni in relazione all'entrata in vigore di nuove normative.

Il materiale oggetto di fornitura potrà essere richiesto confezionato in sacchi pronti all'uso del peso di 20/25 kg oppure sfuso.

2. IMPORTO E QUANTITATIVI

Il valore complessivo dell'appalto è **pari a Euro 4.087.379,16**, oltre IVA.

In relazione alle stime effettuate per un **fabbisogno complessivo biennale**, la fornitura oggetto della Convenzione è ripartita come segue:

LOTTO	PRODOTTO	kg (biennali)	prezzo/kg	TOTALE Euro
LOTTO 1	Conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale "tradizionale" in sacchi da 20/25 kg	3.407.190	0,33 €/kg	€ 1.124.372,70
	Conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale "tradizionale" sfuso	2.789.840	0,24 €/kg	€ 669.561,60
Valore complessivo posto a base di gara LOTTO 1				€ 1.793.934,30

Opzione V d'obbligo (art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023)				€ 358.786,86
Valore complessivo lotto 1 ai fini dell'art. 14 D.lgs. 36/2023				€ 2.152.721,16
LOTTO 2	Conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale "strutturato" in sacchi da 20/25 kg	1.649.500	0,57 €/kg	€ 940.215,00
	Conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale "strutturato" sfuso	1.400.000	0,48 €/kg	€ 672.000,00
Valore complessivo posto a base di gara LOTTO 2				€ 1.612.215,00
Opzione V d'obbligo (art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023)				€ 322.443,00
Valore complessivo lotto 1 ai fini dell'art. 14 D.lgs. 36/2023				€ 1.934.658,00

Le quantità stimate per ogni prodotto sono da ritenersi come fabbisogno indicativo poiché l'attività di manutenzione stradale ed il consumo di prodotti ad essa correlata sono difficilmente quantificabili ex ante in quanto subordinati a fattori variabili.

Pertanto, con riferimento alle quantità stimate, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno dell'erogazione della fornitura nell'ambito dell'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali della Città Metropolitana di Torino, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte degli Enti destinatari della gara, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999. Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Fornitore si obbliga a prestare le forniture sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale anche eventualmente incrementato.

Nei prezzi delle forniture sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura, comprensiva delle attività di imballaggio, carico, trasporto e scarico nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo della fornitura comprende inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti allo scarico ed allo smistamento del materiale.

Nella fornitura non è inclusa la posa in opera del materiale, a cui provvederà direttamente ciascun ente con proprio personale e/o ditte appaltatrici del servizio di manutenzione.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a Euro 0,00. Ai sensi dell'art. 26 commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non è infatti prevista la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di mera fornitura di materiali che non implica rischi particolari di cui all'allegato XI. Tale documento potrà essere comunque redatto, anche su

proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e comunque nel caso fossero individuati rischi di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo, in questa fase non prevedibili.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La **durata** del contratto è **pari a due anni**, salvo eventuale proroga di 12 mesi nel caso in cui non sia stato esaurito il massimale e salvo l'esaurimento anticipato del massimale contrattuale, eventualmente incrementato fino ad un massimo del 20% (ai sensi art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara nonché nelle disposizioni legislative vigenti in materia, tra le quali:

- Regolamento 305/2011/UE (recepito con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106): Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR, Construction Products Regulation);
- Regolamento CE n. 1272/2008: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP, Classification, Labelling and Packaging)

4. LOTTO 1: CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO "TRADIZIONALE"

(rif. Prezzario ANAS cod. L.2.001.a)

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, per operazioni urgenti a condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento.

La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.

Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;
- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei.

Additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità.

La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.

La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 gg a 25°C in aria deve essere maggiore di 0,6 kN.

Il prodotto confezionato o adeguatamente stoccato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno.

Il materiale steso deve durare almeno 6 mesi in ogni condizione d'uso.

La fornitura potrà essere in sacchi confezionati pronti all'uso del peso di 20÷25 kg/cad oppure sfuso.

5. LOTTO 2: CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO "STRUTTURATO"

(rif. Prezzo ANAS cod. L.2.001.b)

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, per operazioni urgenti a condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento.

Il materiale dovrà aderire perfettamente a qualunque ammaloramento del piano stradale, buche, ormaie, ragnatele a pelle di cocodrillo, senza bisogno di alcun tipo di mano d'attacco.

La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.

Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;
- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei.

Con l'aggiunta di fibre strutturali, senza aggiunta di composti organici volatili (c.o.v.), regolarmente utilizzabile anche in caso di pioggia e miscelati con bitume modificati da prodotti elastomerici.

La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 gg a 25°C in aria deve essere maggiore di 2,5 kN e la rigidità Marshall superiore a 0,5 kN/mm.

La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -10°C e +50°C., resistente al sale di spargimento e ai cicli di gelo e disgelo.

Il prodotto confezionato o adeguatamente stoccato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 2 anni.

Il materiale steso deve durare almeno 12 mesi in ogni condizione d'uso.

La fornitura potrà essere in sacchi confezionati pronti all'uso del peso di 20÷25 kg/cad oppure sfuso.

6. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali offerti devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, alla durata prestabilita e a tutti i requisiti richiesti nel precedente articolo.

Le caratteristiche elencate devono emergere dalle schede tecniche di prodotto e dalle schede di sicurezza.

Nel caso in cui gli articoli offerti non siano conformi a quanto previsto dal presente Capitolato, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e allo scorrimento della graduatoria.

I materiali offerti in sede di gara dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante **applica il principio di equivalenza** sancito dall'allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'all II.5, parte II a punto 8, nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

7. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA A CIASCUN ENTE

La regolarità della fornitura **verrà accertata in contraddittorio** con la Società fornitrice e sarà oggetto di verbale.

I materiali, prima dell'accettazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal responsabile dell'esecuzione di ciascun Ente. Qualora tale Ente ritenga che una qualsiasi provvista risulti non atta all'impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto richiesti e offerti, l'impresa dovrà, a proprie cure e spese, sostituire i materiali non conformi e allontanare immediatamente i materiali rifiutati, pena l'annullamento dell'Ordinativo di Fornitura.

Su richiesta dell'Ente, l'impresa dovrà esibire al Responsabile dell'esecuzione dell'Ente ordinante i **certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale** che verranno richiesti dal Responsabile stesso. Tali certificati dovranno contenere i dati:

- **relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione**; in particolare dovranno essere esplicitate le modalità e frequenza di controllo degli inerti impiegati nelle miscele, della qualità del legante, del conglomerato al momento della produzione;
- **relativi agli impianti o luoghi di produzione**;
- **risultanti dalle prove di laboratorio** atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di fornitura.

In relazione a quanto prescritto circa le qualità e le caratteristiche dei materiali forniti, il fornitore accetta **la eventuale esecuzione di prove di laboratorio sui materiali**, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui l'aggiudicatario si impegna a favorire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza necessaria. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del settore tecnico di ciascun ente ordinante, previa apposizione di sigillo o firma del Responsabile dell'esecuzione e del fornitore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

Gli esiti delle prove effettuate saranno inviati dal Laboratorio all'Ente ordinante in originale e al Fornitore in copia conoscenza.

In caso di esito negativo delle prove, il Fornitore ha la facoltà di richiedere entro 10 (dieci) giorni solari dal

ricevimento della comunicazione da parte del Laboratorio, la ripetizione delle prove stesse con spese a suo carico sul Prodotto risultato non conforme. Tali prove dovranno essere effettuate dal Laboratorio in presenza del Fornitore e dell'Ente ordinante.

La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche di Prodotti consegnati con quelli offerti dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati, oggetto delle Richieste di Consegna sottoposti a verifica, nonché all'eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 16.

8. ORDINATIVI DI FORNITURA E RICHIESTE DI CONSEGNA

8.1 ORDINATIVO DI FORNITURA (OdF)

L'Ordinativo di Fornitura (OdF) è il documento, sottoscritto digitalmente e da trasmettersi a mezzo PEC, con il quale l'Amministrazione Contraente aderisce alla Convenzione relativa al lotto di interesse e stipula il contratto con il Fornitore.

L'Ordinativo di Fornitura (OdF) viene redatto sulla base del modello allegato e sottoscritto digitalmente dal RUP dell'Amministrazione Contraente previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico ai sensi dell'allegato I.4 al D.lgs. 36/2023.

La possibilità degli Enti di emettere un Ordinativo di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di scadenza della Convenzione, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato del sesto quinto.

Non potranno essere emessi Ordinativi di Fornitura (OdF) dopo la scadenza della Convenzione; gli OdF hanno una durata massima di 12 mesi, anche successivi alla scadenza della Convenzione da cui discende.

8.1.1 Riscontro all'Ordinativo di Fornitura (OdF)

Una volta ricevuto l'OdF il Fornitore, entro e non oltre 4 giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 16.1, deve verificare che l'OdF abbia capienza nel limite dell'importo massimo contrattuale e accettarlo ovvero comunicare all'Amministrazione Contraente l'impossibilità di dare esecuzione all'OdF non valido/non conforme spiegando le ragioni del rifiuto.

La comunicazione di accettazione/rifiuto dell'OdF deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC.

8.2 RICHIESTA DI CONSEGNA (RdC) - TERMINI E QUANTITATIVI MINIMI

Nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura l'Ente contraente potrà emettere una o più Richieste di Consegna (RdC), nel rispetto dei quantitativi minimi in seguito indicati.

La Richiesta di Consegna (RdC) dovrà riportare in maniera chiara la/le sedi di consegna, gli orari e il referente da contattare.

Le Richieste di Consegna (RdC) dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo messo a disposizione dal Fornitore,

Il Fornitore, entro **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dall'emissione di ciascuna Richiesta di Consegna, dovrà darne riscontro all'Amministrazione, indicando la data di prevista consegna, che deve comunque rispettare il **termine massimo** di:

- **15 (quindici) giorni solari** in caso di ordine tipo;
- **5 (cinque) giorni solari** e consecutivi in caso di ordine con carattere di urgenza.

I termini di consegna relativi ai Prodotti decorrono dalla data di emissione di ciascuna Richiesta di Consegna da parte dell'Amministrazione.

Gli ordini con carattere di urgenza potranno essere richiesti dalla singola Amministrazione per un limite massimo concorrente al 15% dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura con riferimento all'Amministrazione medesima. Oltre tale limite, il Fornitore può rifiutare l'ordine con carattere di urgenza dandone riscontro all'Amministrazione entro 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dall'emissione dalla Richiesta di Consegna.

Ciascuna Amministrazione potrà emettere Richieste di Consegna, utilizzando il modulo allegato al presente Capitolato, con l'indicazione, nei limiti dell'importo della fornitura stabilito nel relativo Ordinativo di Fornitura, dei Prodotti richiesti e dei relativi quantitativi, purché l'entità della consegna non risulti essere inferiore a (**quantitativo minimo per singola sede di fornitura**).

Si precisa che il Fornitore ha la facoltà di rifiutare consegne per quantitativi inferiori a quanto sotto indicato, con riferimento a ciascuna sede di fornitura:

PRODOTTO	QUANTITATIVO MINIMO PER SEDE DI FORNITURA
conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale "tradizionale" in sacchi da 20/25 kg	4.500 kg
conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale "tradizionale" sfuso	20 tonn
conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale "strutturato" in sacchi da 20/25 kg	4.500 kg
conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale "strutturato" sfuso	20 tonn

9. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere **consegnata in porto franco presso i magazzini/depositi indicati da ciascun Ente aderente**, nelle località e con le modalità che saranno specificate nella rispettiva richiesta di consegna.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare automezzi idonei e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia e personale adeguatamente formato e in possesso delle necessarie qualificazioni.

Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto con l'intestazione della Società

aggiudicataria del contratto, l'indicazione della società produttrice, del tipo di materiale contenuto e della quantità e del luogo di destinazione.

Lo scarico del prodotto sfuso nonchè del prodotto in sacchi dovrà essere effettuato dalla Ditta Appaltatrice negli appositi spazi predisposti, senza l'intervento di personale dell'Ente.

Il prodotto in sacchi dovrà essere consegnato su bancali a perdere, movimentabili con muletto. I sacchi dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici e impedire la fuoriscita del prodotto, il tutto per la durata garantita di conservazione del materiale definita nelle caratteristiche dei singoli prodotti.

I sacchi, una volta svuotati, non dovranno avere un residuo secco superiore al 2% del peso dell'imballo in modo tale da non costituire rifiuto speciale e poter essere smaltiti nella plastica ordinaria.

I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico della Società aggiudicataria fino al completamento della consegna.

Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione.

Ciascuna Amministrazione, nell'OdF, potrà indicare eventuali caratteristiche specifiche e/o limitazioni della/e sede/i di consegna.

10. VERBALE DI CONSEGNA

All'atto dell'avvenuta consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato della consegna dei Prodotti - dovrà redigere un "Verbale di Consegna", in contraddittorio con referente dell'Amministrazione e controfirmato dallo stesso, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna.

Il verbale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- il riferimento alla *"CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO"*;
- il riferimento al LOTTO;
- i dati relativi all'Amministrazione Contraente;
- il numero di protocollo e la data di emissione dell'Ordine di Fornitura;
- la data dell'avvenuta consegna e la modalità di consegna;
- la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati.

Il "Documento di trasporto" (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto "Verbale di Consegna"; in tal caso il D.D.T. dovrà essere sottoscritto dal referente dell'Amministrazione e dal Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti.

La firma posta sul "Verbale di Consegna" o sul "Documento di trasporto" all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna.

In ogni caso, ciascuna Amministrazione si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un momento anche successivo, così come definito nei paragrafi seguenti.

11. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

11.1 TERMINI

L'Amministrazione verificherà, durante o successivamente alla consegna dei Prodotti, e comunque entro **30 (trenta) gg solari** dalla consegna, la regolarità della fornitura ovvero che tutto il materiale sia rispondente a quanto richiesto, per quantitativi e tipologia, nell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso di fornitura non rispondente a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui al paragrafo 16.

11.2 MATERIALE FORNITO IN SACCHI

Qualunque sacco non sigillato a regola d'arte non sarà accettato.

Alla data consegna i sacchi dovranno avere ancora una durata garantita di conservazione del materiale di almeno:

- **6 mesi per il conglomerato bituminoso a freddo del tipo "tradizionale"**
- **12 mesi per il conglomerato bituminoso a freddo del tipo "strutturato"**

I bancali a perdere non devono risultare danneggiati al momento della consegna.

In sede di consegna potrà essere eseguita la verifica del quantitativo fornito, con pesata del singolo sacco e/o del bancale. Trattandosi di materiale fornito sigillato, la pesata potrà essere effettuata anche nei giorni successivi alla consegna, e comunque entro **30 (trenta) gg solari** dalla consegna.

11.3 MATERIALE FORNITO SFUSO

Alla data consegna il prodotto dovrà avere ancora una durata garantita di conservazione del materiale di almeno:

- **6 mesi per il conglomerato bituminoso a freddo del tipo "tradizionale"**
- **12 mesi per il conglomerato bituminoso a freddo del tipo "strutturato"**

In sede di consegna sarà eseguita la verifica del peso, attraverso due modalità alternative:

- a) controllo e acquisizione del documento di trasporto, con allegata documentazione di pesata emessa da peso pubblico. In tale ipotesi, l'Ente si riserva la facoltà di controllare gli strumenti di pesatura utilizzati.
- b) esecuzione di pesata presso peso pubblico, scelto dall'amministrazione purché nel comune sede di consegna o in comune limitrofo, con addebito della prestazione a carico del fornitore.

12. RESI

Con riferimento a ciascun lotto, nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per tipologie e caratteristiche qualitative, integrità del confezionamento e/o

dell'imballaggio, tra Prodotti richiesti e consegnati, Prodotti viziati o difettosi, etc.) e/o quantitativa tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore, rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, rispetto a quanto riportato nel "Verbale di Consegna" (o documento equivalente), l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso ("Comunicazione della pratica di reso"), secondo quanto di seguito disciplinato.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla ricezione della "Comunicazione della pratica di reso", i Prodotti non conformi, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 16.

Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, Il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di Reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei Prodotti.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall'Amministrazione alla Richiesta di Consegna.

13. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

Con riferimento a ciascun lotto, nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione dovessero verificarsi evoluzioni e/o modifiche normative che disciplinano le caratteristiche dei Prodotti, il Fornitore, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, dovrà inviare alla Città Metropolitana di Torino:

- la documentazione tecnica e/o le certificazioni, come richiesto per la partecipazione alla gara/aggiudicazione, del/i prodotto/i nuovo/i, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma;
- la documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, in originale, qualora originariamente rilasciato in formato elettronico, ovvero come copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma.

La Città Metropolitana di Torino procederà, quindi, alla verifica di quanto sopra ai fini dell'accettazione del/i nuovo/i Prodotto/i, comunicando al Fornitore gli esiti di suddetta verifica; in particolare, qualora le verifiche di cui sopra abbiano esito negativo, il Fornitore, nei **15 (quindici) giorni successivi** alla comunicazione di constatazione dell'esito negativo della verifica inviata dalla Città Metropolitana di Torino, dovrà adeguare il/i nuovo/i Prodotto/i offerto/i ed effettuare, esclusivamente a proprie spese, gli adempimenti sopra menzionati.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, la Città Metropolitana di Torino avrà facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nello Schema di Convenzione.

14. RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Con riferimento a ciascun lotto, dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura i cui riferimenti dovranno essere indicati alla Città Metropolitana di Torino nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Il Responsabile della fornitura dovrà essere reperibile, attraverso un numero di telefono e un indirizzo e-mail, in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività per almeno **8 (otto) ore lavorative** giornaliere, distribuite nelle seguenti due fasce orarie:

- Mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Amministrazioni e/o dalla Città Metropolitana di Torino.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla Città Metropolitana di Torino e all'Amministrazione contraente, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione, il quale dovrà possedere equivalenti capacità tecnico-professionali ed esperienza lavorativa.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

15. REPORTISTICA

Con riferimento a ciascun lotto, il Fornitore dovrà inviare alla Città Metropolitana di Torino, su base trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture eseguite; la Città Metropolitana di Torino potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione contraente;
- tipologia (sfuso/in sacchi) e quantità dei prodotti forniti;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti.

Il Fornitore deve inviare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, entro 2 giorni naturali consecutivi, di tutti gli Ordinatori di Fornitura e degli Ordini Aggiuntivi di Fornitura con il dettaglio dell'importo, dell'Amministrazione Contraente e della durata.

16. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

Le Amministrazioni dovranno segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC al Fornitore ed alla Città Metropolitana di Torino (anche all'indirizzo che verrà specificato in fase di attivazione della Convenzione), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio della fornitura e dei servizi ad essa connessi. La segnalazione di un inadempimento deve essere comunicata dall'Ente al Fornitore entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla rilevazione del medesimo.

Nella predetta Comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione Contraente e nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento;
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e della Richiesta di Consegna interessati dall'inadempimento;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

L'invio della predetta Comunicazione costituisce avvio del procedimento di contestazione di inadempimento e applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o della Città Metropolitana di Torino secondo le rispettive competenze e secondo le modalità stabilite nella Convenzione e nei paragrafi successivi.

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore, in caso di difformità qualitativa e/o quantitativa della fornitura, dovrà attenersi alle pratiche di reso di cui al paragrafo 12.

Il Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio del Responsabile del Procedimento, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali previste nel paragrafo successivo, e nella Convenzione, per le singole fattispecie.

16.1 PENALI

Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento - non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito - relativo ai livelli di servizio stabiliti nella documentazione di gara e offerti dal Fornitore nell'offerta tecnica, sono stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali che seguono:

- 1) in caso di ritardo nel dare riscontro all'Amministrazione Contraente dell'accettazione/rifiuto dell'OdF rispetto al termine massimo stabilito dal paragrafo 8.1.1 del presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad **Euro 50,00** (Euro cinquanta/00), IVA esclusa;

2) in caso di ritardo nel dare riscontro all'Amministrazione Contraente della data di prevista consegna, rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 8.2 del presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad **Euro 50,00** (Euro cinquanta/00), IVA esclusa;

3) in caso di ritardo o difformità nella consegna (parziale o totale) della fornitura rispetto al termine massimo per la consegna di ordine tipo stabilito al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari al **3%** (tre per cento), IVA esclusa, del valore dei Prodotti oggetto di inadempimento o di ritardo e comunque in misura non superiore all'10% del valore totale dell'Ordinativo di Fornitura. Perdurando il ritardo della consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 15 gg lavorativi, l'Amministrazione Contraente si riserva di rivolgersi ad altro operatore economico addebitando al Fornitore, oltre alle penali maturate, anche il maggior costo sostenuto dall'Amministrazione stessa;

4) in caso di ritardo o difformità nella consegna (parziale o totale) della fornitura rispetto al termine massimo per la consegna di ordini con carattere di urgenza stabilito al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'**5%** (cinque per cento), IVA esclusa, del valore dei Prodotti oggetto di inadempimento o di ritardo e comunque in misura non superiore all'10% del valore totale dell'Ordinativo di Fornitura. Perdurando il ritardo della consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 3 gg lavorativi, l'Amministrazione Contraente, stante la situazione di urgenza, si riserva di rivolgersi ad altro operatore economico addebitando al Fornitore, oltre alle penali maturate, anche il maggior costo sostenuto dall'Amministrazione stessa;

5) in caso di sostituzione tardiva dei Prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa rispetto al termine massimo stabilito nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari al **3%** (tre per cento), IVA esclusa, del valore dei Prodotti oggetto di inadempimento o di ritardo e comunque in misura non superiore all'10% del valore totale dell'Ordinativo di Fornitura; tale penale è dovuta fino alla sostituzione da parte del Fornitore dei Prodotti consegnati non conformi.

Inoltre, in conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione della Convenzione relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito della Città Metropolitana di Torino, relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente Convenzione, la Città Metropolitana di Torino:

a) in caso di evoluzione e/o modifica della normativa, come disciplinato all'art 13 del Capitolato Tecnico, applicherà al Fornitore una penale pari ad **Euro 100,00=** (Euro cento/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo:

- della comunicazione di sostituzione dei prodotti;
- dell'invio delle schede tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione;
- dell'invio di ogni altra documentazione tecnica secondo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e dalla documentazione di gara;

relativamente ai prodotti proposti in sostituzione;

b) nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente paragrafo 15, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Torino una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a **Euro 100,00** (cento/00), IVA esclusa, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette;

c) nel caso di consegna della reportistica di cui al precedente paragrafo 15, con dati risultanti non completi o non corretti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Torino una penale pari a **Euro 100,00** (cento/00), IVA esclusa.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso l'Amministrazione Contraente e la Città Metropolitana di Torino, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali definite in precedenza sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del proprio Ordinativo di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Parimenti la Città Metropolitana di Torino, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

17. RISOLUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA E DELLA CONVENZIONE

Nell'ipotesi di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli Ordinativi di Fornitura/le relative Richieste di Consegna, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

Inoltre, nell'ipotesi di applicazione di penali da parte delle Amministrazioni contraenti e della Città Metropolitana di Torino per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione, la Città Metropolitana di Torino, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Infine, nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno **tre esiti negativi** delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti, e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, nonché negli altri casi espressamente previsti nello schema di Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o la Città Metropolitana di Torino, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura/le relative Richieste di Consegna e la Convenzione

per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.

18. REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi unitari in aumento ed in diminuzione è ammessa nei limiti di quanto stabilito dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 rispetto al prezzo offerto dal Fornitore in sede di offerta economica, a partire dalla seconda annualità.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni oggetto di fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Sono fatte salve, per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208 richiamate dall'art. 120 comma 1 lett a) del D.Lgs. 36/2023.